

**RELAZIONE SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE TECNICA
ISTITUITA PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO
DEI PROFESSORI D'ORCHESTRA**

(Incontri del 2, 4, 5, 10 luglio e 10, 11, 13, 20 settembre 2002)

La Commissione Tecnica è stata istituita nell'ambito della trattativa per il rinnovo contrattuale dei Professori dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI ed è composta dai sigg. Cesare Dapino, Alessandro Ercolini e Maria Sciavolino per parte aziendale, Ermanno Franco, Maurizio Pasculli e Luciano Scaglia per parte sindacale.

Al termine degli incontri viene raggiunta un'intesa di massima su alcuni argomenti.

Tale intesa è da considerarsi non esaustiva della discussione, ma suscettibile di integrazioni e subordinata all'accordo generale sulle varie tematiche contrattuali.

Il metodo innovativo nella contrattazione, che il lavoro della Commissione Tecnica rappresenta, fornisce un contributo che le parti auspicano possa essere utile per il futuro dell'Organismo Sinfonico.

I temi trattati sono:

- NORME SULL'ORARIO DI LAVORO
- PREMIO DI SERVIZIO
- PROVE PER PRODUZIONI DIVERSE
- PERMESSI
- INCISIONI, REGISTRAZIONI E SINCRONIZZAZIONI
- ORE VIAGGIO
- PREMIO DI QUALITA'
- PRESTAZIONI PARTICOLARI E SPECIALI
- PRESTAZIONI CON STRUMENTI AFFINI (O INSOLITI)
- FIGURE PROFESSIONALI
- COMPORTE CONTRATTUALE

NORME SULL'ORARIO DI LAVORO

1 - Si conviene di modificare così il punto 1 dell'art. 46: "L'attività lavorativa dei professori dell'Orchestra Sinfonica è articolata in servizi individuali della durata massima di 2 ore e 40 minuti ciascuno, compresa una pausa di 15 minuti, quando la produzione preveda almeno 5 prove (compresa la prova generale).

Se il numero di prove (compresa la prova generale) è inferiore a 5, la durata di ciascun servizio sarà di 3 ore, compresa una pausa di 20 minuti.

La prova generale ha sempre la durata di tre ore.

BU

L'esecuzione è calcolata come un unico servizio, indipendentemente dalla sua durata".

2 - Si conviene di modificare così il punto 2 dell'art. 46: "(...) e per 10 servizi settimanali".

3 - Si conviene di modificare così il comma 1 del punto 3 dell'art. 46: "Nel corso della settimana possono essere effettuati fino a 10 servizi ordinari. Ogni servizio eccedente, fino a un massimo di due la settimana, e' da considerarsi servizio straordinario.

Si abolisce il capoverso 2 del punto 3 dell'art. 46 (undicesimo servizio in regime ordinario) .

4 - Si conviene di modificare così il punto 5 dell'art. 46: "Qualora esigenze straordinarie lo richiedano, potrà essere effettuato nella stessa giornata un terzo servizio, in aggiunta ai due servizi ordinari. In tal caso, il terzo servizio avrà una durata massima di 1 ora e 45 minuti (compresa una pausa di 10 minuti); per esso sarà corrisposto un compenso globale pari al 100% della retribuzione giornaliera. In ogni caso, l'orario effettivo giornaliero, comprensivo di servizi ordinari e del terzo servizio, non potrà eccedere le 7 ore e 45 minuti.

5 - Si conviene di modificare così il punto 6 dell'art. 46: "In occasione di prove e concerti in sede, gli orari di inizio e termine dei servizi dovranno essere comunicati settimanalmente e potranno essere successivamente modificati, per sopravvenute esigenze di produzione indipendenti dall'organizzazione aziendale, con almeno 12 ore d'anticipo, previa consultazione con la R.S.U.

In caso di produzioni fuori sede, l'orario di ciascun servizio, comunicato nell'orario settimanale, potrà essere modificato in ogni momento per sopravvenute esigenze di produzione".

6 - Si conviene di modificare così il punto 7 dell'art. 46: "Al termine di una prova, per concludere la preparazione di un brano, il Maestro Direttore può fruire di ulteriori 5 minuti di "tolleranza di cortesia", non computabili come prolungamento".

7 - Si conviene di modificare così il punto 8 dell'art. 46: "Le prove a sezione hanno una durata massima di due ore, compresa una pausa di 15 minuti".

8 - Si conviene di modificare così il punto 10 dell'art. 46: "Le prove di assestamento hanno la durata massima di 1 ora e sono retribuite come servizio ordinario, ma non rientrano nel computo dei servizi giornalieri, settimanali e trimestrali. Qualora si rendesse necessario, e compatibilmente con gli orari previsti per la giornata, la prova di assestamento potrà avere la durata massima di due ore e rientrerà nel computo dei servizi giornalieri, settimanali e trimestrali".

9 - Si conviene introdurre una norma aggiuntiva: "La normale giornata lavorativa può essere articolata, anziché su due servizi, su una sessione unica della durata di 4 ore (comprese due pause

BU

di 15 minuti ciascuna), equivalente a due servizi ordinari".

10 - Si conviene di abolire il punto 4 delle Note a verbale dell'art. 46.

11 - Si conviene di modificare così l'art. 21: "In caso di prolungamento da 6 a 35 minuti dei servizi o delle prestazioni viene corrisposta oltre alla retribuzione normale, quella spettante per un' ora di prestazione maggiorata del 40% Il prolungamento, che può essere effettuato al massimo due volte per ciascuna produzione, non può essere richiesto nel caso delle prove a sezione e delle terze prestazioni.

12 - Si conviene di modificare così il punto 2 dell'art. 22: "La durata massima della prova straordinaria è uguale a quella delle prove ordinarie relative alla medesima produzione".

PREMIO DI SERVIZIO

Si conviene di modificare così il punto 1 della NOTA A VERBALE dell'art. 47: "Oltre agli assenti a qualsiasi titolo, dal premio di servizio saranno esclusi anche i professori d'orchestra che non hanno "parte" nell'attività programmata; a questi ultimi, e a tutti coloro che comunque hanno diritto alla retribuzione, sarà in ogni caso garantito un premio pari a 24 servizi mensili, oppure 18 nel caso di categoria extra ~~e la A~~. In caso di malattia superiore a otto mesi o di astensione facoltativa post partum, il minimo garantito sarà corrisposto nella misura rispettivamente di otto PER I PRIMI DUE CASI E di sei premi di servizio." PER GLI ALTRI DUE CASI.

Si conviene di abolire il punto 2 della stessa nota a verbale.

PROVE PER PRODUZIONI DIVERSE

Si concorda sulla seguente norma:

"Nel periodo previsto per prove ed esecuzioni di un determinato programma, sia in sede sia fuori sede, è possibile effettuare una o più prove per un programma diverso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 46, previa consultazione con le organizzazioni sindacali."

PERMESSI

1 - Si concorda sulla seguente norma:

"I tre giorni di permesso retribuito sono fruibili anche divisi in mezza giornata ciascuno (il cosiddetto "mezzo PR"). Alle Prime Parti e a tutte le 'parti reali' (fiati e percussioni) tali permessi, con la limitazione di uno per fila, si concedono solo se è possibile sostituire il professore d'orchestra in permesso con altro collega."

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

~~Si propone, se tecnicamente possibile, di sostituire un giorno di permesso retribuito con un giorno di ferie.~~

2 - Si conviene di modificare così il punto due delle Note a Verbale dell'art. 46: "A ~~meno che~~ ^{SU LORO ESPRESSA} ~~non vi rinuncino espressamente,~~ ^{RICHIESTE} i professori d'orchestra delle file degli Archi fruiranno in ciascun trimestre di una settimana di riposo da individuare compatibilmente con le esigenze aziendali, le Seconde Parti di due settimane di riposo. Ai Concertini dei Violini Primi può essere concessa una terza settimana di riposo al trimestre".

INCISIONI, REGISTRAZIONI E SINCRONIZZAZIONI

NULLA È DOVUTO IN AGGIUNTA /

Si concorda sulle seguenti norme:

- 1 - Le produzioni discografiche possono essere realizzate secondo le seguenti modalità:
 - utilizzando le registrazioni di prove e di concerti; in tal caso i compensi ~~saranno quelli~~ consueti previsti per i servizi e i concerti;
 - effettuando registrazioni apposite; in tal caso saranno corrisposti due premi di concerto per ogni disco o video fino a un massimo di 80 minuti di musica ciascuno, oltre ai premi per i servizi effettivamente prestati;
 - ricorrendo a entrambi i sistemi; in tal caso ogni disco o video dà diritto a un premio di concerto, oltre ai premi per i servizi effettivamente prestati.

2 - In caso di terzo servizio esclusivamente dedicato alla registrazione discografica, video o alla sincronizzazione, la prestazione avrà la durata di 1 ora e 30 minuti.

NOTA A VERBALE: Si conviene di applicare, ove compatibili, le stesse norme nel caso di registrazioni effettuate appositamente per la Radio e/o la Televisione.

ORE VIAGGIO

~~Il tavolo tecnico conviene che l'attuale trattamento delle ore di viaggio previsto dall'art. 23 possa trovare diverse soluzioni.~~

PREMIO DI QUALITÀ

Si concorda sulla seguente norma:

~~"In occasione di esecuzioni fuori dall'abituale sala da concerto, e comunque nel caso di quelle produzioni che prevedono un numero di prove superiori a 7 (compresa la prova generale, ma escluse eventuali prove straordinarie), per ciascuna esecuzione viene corrisposto un premio di qualità."~~

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

11

PRESTAZIONI PARTICOLARI E SOLISTICHE

Si conviene di riformulare l'art. 50 secondo i seguenti criteri:

1 - punto 1: Invariato

~~2 - Per i complessi da camera si conviene di introdurre la figura del concertatore - direttore dalla sedia per complessi superiori agli 11 esecutori.~~

3 - Si conviene di definire con compensi prestabiliti le prestazioni solistiche effettuate nell'ambito dei complessi da camera.

4 - punto 2: Ai professori d'orchestra che compongono complessi inferiori a 3 esecutori, sarà corrisposto (...)

5 - punto 3: Invariato

PRESTAZIONI CON STRUMENTI AFFINI (O INSOLITI)

Nell'elenco degli strumenti previsto dall'art.49 si conviene di introdurre la categoria dello "strumento ad arco scordato", *VALORIZZATA IN € 155 LORDE*.

Nel caso in cui sia impiegato in orchestra uno strumento non presente in elenco, il compenso sarà definito per analogia con strumenti di pari difficoltà.

~~Si conviene di considerare in modo diverso l'utilizzazione della "tromba tedesca", strumento affine ma ormai utilizzato frequentemente in orchestra.~~

FIGURE PROFESSIONALI

1 - Si conviene di ridisegnare funzione e ruolo delle Prime Parti secondo le linee seguenti, consapevoli di un sostanziale arricchimento della figura professionale e di una sua nuova specificità.

Tutte le Prime Parti dell'orchestra hanno il compito di guidare la sezione di competenza durante prove e concerti, e sono responsabili del coordinamento professionale e artistico della fila. Esse sono inoltre tenute a eseguire la propria parte comunque scritta e indicata, con l'esclusione delle prestazioni da solista.

Le Prime Parti di ciascuna sezione devono coordinarsi tra loro per attuare un programma di mantenimento qualitativo e di costante miglioramento della sezione.

A tal fine le Prime Parti concorderanno con la Direzione dell'Orchestra, con cadenza trimestrale, i rispettivi impegni relativamente alla programmazione prevista e, sentite le file di appartenenza, proporranno eventuali sedute di studio per preparare adeguatamente specifici programmi

BU

2 - Al Primo Violino "di spalla", oltre alle mansioni attribuite a tutte le altre Prime Parti, sono affidati i compiti di coordinamento dell'orchestra e di assistente del Maestro Direttore chiamato a dirigere un determinato programma. Su richiesta di quest'ultimo e/o della Direzione potrà inoltre guidare una o più prove dell'intera orchestra. Infine è il portavoce dell'orchestra nei confronti della Direzione ed eventualmente verso l'esterno, fatte salve le competenze della RSU e della Commissione artistica.

3 - Si conviene di abolire il punto 2 delle Note a verbale dell'art. 8 (cd. "Soli Storici").

4 - Si riconoscono la specificità e il particolare impegno esecutivo richiesto a quei professori d'orchestra che hanno l'obbligo di suonare strumenti ai quali le partiture riservano eseguire rilevanti passi solistici, pur non trattandosi di prime parti: ottavino, corno inglese, clarinetto piccolo, clarinetto basso, controfagotto, terzo corno, basso tuba, percussioni a suono determinato.

5 - Relativamente all'art. 45, si conviene di inquadrare tutte le Seconde Parti degli archi (salvo quanto previsto per i Concertini dei Violini Primi) in categoria 2a A, così come pure le Parti reali delle altre famiglie strumentali, fatto salvo quanto previsto per le Prime Parti.

COMPORIO CONTRATTUALE

Si conviene di eliminare dall'art. 45 i riferimenti ai comportamenti contrattuali per i passaggi alle categorie 1a B e 2a A.

Il professore d'orchestra assunto a tempo indeterminato viene inquadrato nella propria categoria al termine dei sei mesi di prova superati positivamente.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature] Chief Medical

Torino, 3 ottobre 2002

[Handwritten signature]

Be Up

[Handwritten signature]

Torino, li 10 ottobre 2002

All'attenzione di:

Segreterie Territoriali

SLC-CGIL

FISTEL-CISL

SNATER

Con la presente Vi segnaliamo che, in data 9/10/2002, nel corso dell'assemblea dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, sono state evidenziate alcune carenze relative a specifiche figure professionali (Concertini dei Primi Violini, Secondo Violoncello, Trombone Basso) non contemplate in nessuna delle categorie e/o figure e/o funzioni contrattualmente definite.



Inoltre esiste una contraddizione tra la formulazione dell'Art.45 (Figure Professionali) – Parte Generale dell'ipotesi di accordo ed il punto 4 nel medesimo capitolo riportato nella stesura della Commissione Tecnica, peraltro citato nella formulazione della Parte Generale.


Vi sollecitiamo pertanto in sede di stesura contrattuale a provvedere in merito.

Per parte sua la RSU provvederà a consegnare copia della presente alla Direzione dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai.

Distinti saluti

La RSU dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai


Enrico Basso

Stefano Basso

Luciano Basso

Roberto Basso